

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI DIPENDENTI
CON FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) sostiene con un contributo economico le famiglie dei dipendenti di imprese ubicate in Puglia in regola con i versamenti alla bilateralità artigiana da almeno 18 mesi precedenti la domanda che abbiano parenti di 1° (genitori-figli) residenti nello stesso Comune con invalidità accertata del 100%.
2. Per le imprese neo-costituite, sarà verificata la regolarità contributiva nei 6 mesi successivi la costituzione.

Art. 2 - Ammontare e requisiti di accesso

1. Il contributo è determinato nella misura di € 600,00 annui ed è erogabile in favore dei lavoratori dipendenti di imprese ubicate in Puglia che possano documentare di avere parenti di 1° (genitori-figli) residenti nello stesso Comune con invalidità accertata del 100%. In caso di più familiari con tali caratteristiche, il contributo viene elevato ad € 1.000,00 annui.
2. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Incumulabilità

1. La prestazione non è cumulabile con identica erogazione a valere su Fondi EBAP con riguardo alla medesima persona, eventualmente già richiesta da altro familiare, ed è erogabile unicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 4 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_DIP 28), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL).
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it.
1. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, o delle Organizzazioni costituenti EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL) cui le imprese/lavoratori aderiscono o conferiscono il mandato.
2. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

Art. 5 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - autocertificazione, con allegata fotocopia della carta d'identità e codice fiscale del parente in ragione del quale si presenta richiesta, che attesti il grado di parentela e la residenza nel medesimo Comune;
 - copia del certificato, necessario agli utilizzi amministrativi da cui si evince il riconoscimento dell'invalidità;
 - fotocopia del codice fiscale del richiedente;



- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda attestante la circostanza che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto abbia prodotto istanza di accesso alla medesima prestazione o alla prestazione "sostegno ai dipendenti con figli portatori di handicap" con riferimento al medesimo familiare; e che i documenti prodotti sono conformi agli originali.
- 2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
- 3. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell'EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di decadenza, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'ente provvederà comunque a fornire riscontro scritto in merito all'esito dell'istruttoria.

Art.6 - Pagamento e tempistica

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.